

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 20 DICEMBRE 2004

TUTELA DELLA MINORANZA ALLOGLOTTA E DEL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE E FOLCLORISTICO DELLA
COMUNITA' ALBANOFONA DEL COMUNE DI GRECI IN PROVINCIA DI AVELLINO.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

Articolo 1

1. La Regione Campania tutela il patrimonio linguistico, storico e culturale della comunità albanofona del comune di Greci in provincia di Avellino.

Articolo 2

1. La Regione, d'intesa con l'amministrazione provinciale di Avellino, per i fini di cui all'articolo 1, promuove nelle scuole materne e dell'obbligo del comune di Greci - Av - l'inserimento della lingua arbëreshë unitamente a quello della lingua italiana.
2. I corsi di insegnamento della lingua albanese-arbëreshë sono tenuti da docenti con diploma di laurea in lingue rilasciati da università statali, con preferenza per i docenti di parlata locale.
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Articolo 3

1. La regione, la provincia e le università della Campania concorrono fra loro all'istituzione, alla promozione e al finanziamento di:
 - a) biblioteca e discoteca di cultura arbëreshë, archivio storico documentale magnetico e multimediale, banca dati con raccolta di materiali storici, folcloristici e di tradizioni culturali, artistiche e linguistiche;
 - b) premi letterari, artistici e altre iniziative e manifestazioni culturali;
 - c) pubblicazione di una grammatica e di un vocabolario della lingua arbëreshë, di periodici, giornali, saggi e ogni iniziativa utile per la salvaguardia e la tutela della lingua e della cultura arbëreshë;
 - d) seminari e corsi di aggiornamento sulla lingua e letteratura albanese-arbëreshë, nonché studi e tavole rotonde per promuovere la ricerca della identità linguistica e culturale della comunità albanofona;
 - e) scambi culturali e rapporti con la Repubblica d'Albania e con altre comunità albanofone d'Italia.

Articolo 4

1. La Regione, al fine di garantire la tutela della minoranza linguistica di Greci - Av, stipula convenzioni con il servizio radiotelevisivo pubblico e con il sistema radiofonico e televisivo regionale, nonché accordi emittenti locali per le trasmissioni giornalistiche e programmi di lingua arbëreshë.

Articolo 5

1. E' istituito un nuovo capitolo di spesa nel bilancio regionale per l'attuazione della presente legge, a copertura anche delle spese per l'editoria, per gli organi di stampa, per le emittenti radiotelevisive private e per le associazioni riconosciute sul territorio a salvaguardia della minoranza linguistica.

Articolo 6

1. La Regione, nell'ambito dei compiti e della delega sulla formazione professionale, programma corsi per favorire la tutela e la trasmissione degli insegnamenti e della tradizione arbëreshë.

Articolo 7

1. Agli oneri derivanti dell'applicazione della presente legge, stabiliti in euro 200.00,00 per il corrente esercizio finanziario, si fa fronte con l'incremento dello stanziamento di cui all'unità previsionale di base 3.12.31 di pari importo, mediante prelievo dell'occorrente somma, dall'unità previsionale di base 7.29.65 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2004 che si riduce della medesima entità, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 30 dicembre 2002 n. 7.
2. Per gli anni successivi si provvede con leggi di bilancio.

Articolo 8

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Bassolino

“Tutela della minoranza alloglotta e del patrimonio storico, culturale e folcloristico della comunità albanofona del Comune di Greci in provincia di Avellino”

Avvertenza : il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all'art. 2

La legge 15 dicembre 1999, n. 482, che detta: “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, all'art.4 così recita:

1. “Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado é previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento”.
2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.
3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.
4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.
5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.”

Nota all'art. 7

La legge regionale 30 dicembre 2002, n. 7, che detta norme in tema di: “Ordinamento contabile della Regione Campania art. 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76”, all'art. 27 così recita:

“Mediante i fondi speciali viene preconstituita in bilancio la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi regionali che si intende adottare, o che si perfezionano dopo l'avvenuta approvazione della legge di bilancio”.

1. Agli effetti di cui al comma precedente, si intendono coperti dai fondi speciali i provvedimenti legislativi inseriti nell'apposito elenco allegato alla legge di bilancio ed espressamente approvato dal Consiglio regionale. In tale elenco sono inseriti i provvedimenti legislativi per i quali la Giunta regionale intende esercitare l'iniziativa legislativa.
2. L'elenco di cui al comma precedente è articolato in specifiche partite, ciascuna delle quali indica l'oggetto del provvedimento e, distintamente per la parte corrente e per quella in conto capitale, le somme destinate alla copertura finanziaria sui singoli esercizi considerati dal bilancio pluriennale.
3. I Fondi speciali sono iscritti nel bilancio annuale, in termini di competenza e di cassa e, nel bilancio pluriennale, in termini di sola competenza. Tali fondi sono tenuti distinti, in apposite unità previsionali di base, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale.
4. A seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che trovano copertura nei fondi speciali, la Giunta regionale, qualora si tratti di provvedimento di spesa, dispone con propria deliberazione il prelievo delle relative disponibilità al fine di incrementare o istituire le pertinenti unità previsionali di base.

5. Le quote dei fondi speciali non utilizzate, per la mancata entrata in vigore del provvedimento legislativo, al termine dell'esercizio nel quale furono iscritti, costituiscono economie di spesa. Fino a quando non sia stato approvato il rendiconto di tale esercizio, queste economie non concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio in cui si sono formate.
6. Costituiscono, altresì, economia di spesa le quote dei fondi speciali utilizzate per la copertura di leggi che abbiano soppresso entrate regionali o ne abbiano ridotto il gettito. Tali economie concorrono alla determinazione del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio in cui si sono formate.
7. I provvedimenti legislativi, inseriti nell'elenco di cui al precedente comma 2 e non approvati dal Consiglio regionale entro il termine del relativo esercizio, possono trovare copertura finanziaria nelle quote non utilizzate di tali fondi, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio, e, comunque, entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo, purché si tratti di provvedimenti per i quali nel precedente esercizio sia stata esercitata l'iniziativa legislativa. Resta comunque ferma, in questi casi, l'assegnazione degli stanziamenti dei fondi speciali al bilancio annuale nel quale essi furono iscritti.
8. Qualora il precedente comma trovi applicazione rispetto a provvedimenti legislativi di spesa, e comunque nel caso di provvedimenti legislativi di spesa approvati dal Consiglio regionale ma non entrati in vigore entro l'esercizio considerato dal bilancio annuale nel quale i relativi fondi vennero iscritti, gli stanziamenti di nuove o maggiori spese sono assegnati, con atto di Giunta regionale, al bilancio dell'esercizio nel quale entrano in vigore i provvedimenti legislativi. Allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio deve accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, non si tiene conto delle spese di cui al presente comma, ai fini del calcolo del risultato di amministrazione.

Nota all'art. 8

L'art.43 dello Statuto Regionale è il seguente: Procedura di approvazione "Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza"

L'art.45 dello Statuto Regionale è il seguente: "Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali".....omissis..... La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra".